

Tariffario
della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale
(dell'8 luglio 2015)

La Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

decreta

in applicazione dell'art. 11 lett. h della Convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005.¹
quali tariffe

Istituzioni di previdenza

a) Emolumenti

Art. 1 Per le istituzioni di previdenza sono applicabili le seguenti tariffe:

N.		fr.	
10	Controllo dei conti annuali	da 500.–	a 62'500.– ²
11	Registrazione o cancellazione nel registro della previdenza professionale rispettivamente nella lista delle istituzioni di previdenza non registrate ³	da 300.–	a 5000.–
12	Assunzione della vigilanza ⁴	da 300.–	a 5000.–
13	Modifica dell'atto di fondazione o dello statuto	da 300.–	a 5000.–
14	Approvazione di fusioni o soppressione al massimo 5000.–	1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 300.– e	
15	Trasferimento di patrimonio o soppressione al massimo 5000.–	1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 300.– e	
16	Approvazione del regolamento sulla liquidazione parziale	da 300.–	a 5000.–
17	Altre decisioni e diffide	da 150.–	a 5000.–
18	Provvedimenti di vigilanza ⁵	da 300.–	a 5000.–

b) Rifatturazione dei costi dell'alta vigilanza

Art. 2 Le istituzioni di previdenza assumono i costi effettivi, fatturati come tassa di vigilanza annuale e emolumenti per decisioni e servizi,⁶ alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale secondo le disposizioni federali sull'alta vigilanza.

Per l'ulteriore addebitamento della tassa di vigilanza annuale e degli emolumenti per decisioni e servizi, sono applicate le disposizioni federali valide per il calcolo della tassa annua di vigilanza.⁷

Fondazioni classiche

Art. 3 Per le fondazioni classiche sono applicabili le seguenti tariffe:

¹ Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

- Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
- Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
- Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
- Cantone di San Gallo: 355.01;
- Cantone dei Grigioni: 219.160;
- Cantone di Turgovia: 831.41.

² L'importo massimo corrisponde alla metà del limite superiore determinato dall'art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (abbreviata OPP 1; RS 831.435.1), che al momento ammonta a 125'000 franchi.

³ Art. 48 cpv. 1 LPP (RS 831.40) risp. art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 1.

⁴ Art. 61 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 11 lett. a delle Disposizioni procedurali.

⁵ Art. 62 LPP in relazione all'art. 12 delle Disposizioni procedurali.

⁶ Art. 64 e seg., in particolare art. 64c LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e seg.).

⁷ Art. 64c cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e seg.).

N.		fr.
20	Controllo dei conti annuali	da 250.– a 2500.– ⁸
21	Assunzione della vigilanza ⁹	da 150.– a 2500.–
22	Modifica dell'atto di fondazione	da 150.– a 2500.–
23	Fusione o soppressione al massimo 2500.–	1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 150.– e
24	Trasferimento di patrimonio o soppressione al massimo 2500.–	1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 150.– e
25	Altre decisioni e diffide	da 150.– a 2500.–
26	Provvedimenti di vigilanza ¹⁰	da 150.– a 2500.–

Emolumenti straordinari

Art. 4 Gli emolumenti di cui agli art. 1 e 3 del presente tariffario possono essere aumentati fino al doppio dell'importo massimo qualora si rendano necessari degli interventi straordinari da parte dell'autorità di vigilanza.

Abrogazione del diritto anteriore

Art. 5 Il tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 novembre 2010 è abrogato con effetto 31 dicembre 2015.

Entrata in vigore

Art. 6 Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

Queste disposizioni, conformemente all'art. 7 della Convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 Settembre 2005,¹¹ sono pubblicate nei Cantoni aderenti.

San Gallo, 8 luglio 2015

Commissione amministrativa della Vigilanza
sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale
Il Presidente della Commissione amministrativa
Landamano: Dr. iur. Daniel Fässler
Capo del Dipartimento dell'economia pubblica
del Cantone Appenzello Interno
Il Vice Presidente della Commissione amministrativa
Consigliere di Stato: lic. iur. Fredy Fässler
Capo del Dipartimento di sicurezza e di giustizia
del Cantone San Gallo

Pubblicato nel BU 2016, 25.

⁸ L'importo massimo corrisponde alla metà del limite superiore determinato dall'art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (abbreviata OPP 1; RS 831.435.1), che al momento ammonta a 125'000 franchi.

⁹ Art. 84 cpv. 1 CC in relazione all'art. 11 lett. a delle Disposizioni procedurali.

¹⁰ Art. 80 e segg. CC in relazione all'art. 12 delle Disposizioni procedurali.

¹¹ Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

- Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
- Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
- Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
- Cantone di San Gallo: 355.01;
- Cantone dei Grigioni: 219.160;
- Cantone di Turgovia: 831.41.